

Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206. Ecco il testo (e' possibile qualche piccola imprecisione - di cui ci scusiamo - dovuta al fatto che abbiamo dovuto combinare "a mano" le due stesure di Camera e Senato, e lo abbiamo fatto a tambur battente per poter pubblicare il testo prima di chiudere per le ferie).

APPROVATO DEFINITIVAMENTE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO IN SEDE LEGISLATIVA IL 26 LUGLIO 2000

Nuove norme di tutela del diritto d'autore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

"È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall' ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter".

4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il

seguente comma: "La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".

5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all' articolo 190, in base ad apposite convenzioni".

Art. 3.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".

Art. 4.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

Art. 5.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell' articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell' articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui

confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".

Art. 6.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

Art. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 174-bis. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-ter. – 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo

da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,".

Art. 9.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)"

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto

contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,

previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti

connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'

apposizione..

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle

ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie

interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre

1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o

sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate

espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti,

anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e

importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile

visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento,

resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi

sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza

di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il

comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non

poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la

quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione

di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e

a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali

assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini

della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia

dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da

attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

Art. 11.

1. . Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"Art. 182-bis. – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita,

nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la

vigilanza:

- a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
- b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
- c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
- d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-ter. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;".

Art. 12.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera

b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 13.

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo

inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità".

Art. 14.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da

cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa

abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici

specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'

attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 171-quinquies. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita

con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione

il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto

o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".

Art. 16.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'

opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non

conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il

fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies

della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di

lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale

quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la

confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e,

se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i

seguenti:

"Art. 171-sexies. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-septies. – 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Art. 171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

Art. 18.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite

effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono

corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3. 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

Art. 19.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Alcune sentenze collegate al diritto d'autore

Si tratta di una raccolta di sentenze pronunciate negli ultimi anni in relazione a casi collegati alla fotografia ed i suoi impieghi.

Le sentenze sono un estratto del più ampio testo (riportante 163 sentenze e 200 immagini dei Soci) pubblicato sull'Annuario della Fotografia Professionale TAU Visual 1998 (ordinabile telefonicamente allo 02-55.187.195 - 55.187.321) al costo di 50.000 lire, comprese spese di spedizione.

alterazione dell'immagine giornalistica

La comunicazione sociale e la comunicazione giornalistica non consistono soltanto in un testo parlato o scritto. Invero l'attività giornalistica ha forme diverse che vanno dallo scrivere un articolo, all'illustrarlo con immagini, fotografie e fotomontaggi, dalla impaginazione grafica (titolo, risalto tipografico, etc.) alle ricerche storiche o d'archivio, etc.

(Fattispecie in cui è stata ritenuta offensiva la pubblicazione di un fotomontaggio).

Cassazione penale, sez. VI, 5 febbraio 1980 Cass. pen. 1981, 1208 (s.m.). Giust. pen. 1981, II,22 (s.m.).

architettura: foto creativa o no

Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite.

Pretura Saluzzo, 13 ottobre 1993 Dir. autore 1994, 484

assenza di patti scritti, su commissione

Il diritto di esclusiva viene meno in talune ipotesi specificamente previste dalla legge sul diritto di autore particolarmente ravvisabili ogni volta che la <complessiva logica> alla base dell'operato del committente le fotografie, sconti come presupposta l'esigenza di acquisire le stesse senza limitazioni di sorta al loro sfruttamento; l'appena menzionata circostanza si rafforza se l'emissione della fattura, seguita alla consegna dei rullini fotografici da parte dell'operatore, avvenga senza che quest'ultimo abbia posto limitazioni alla cessione.

04.07.92 Cass. civ., sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186

carnevale, maschere

Non può accordarsi la tutela del diritto all'immagine laddove il soggetto che la invoca sia stato fotografato sotto un travestimento tale da renderlo irriconoscibile, non essendo in tal caso possibile valutare le condizioni o qualità proprie attinenti alla persona che si assume irrimediabilmente lesa dalla diffusione delle proprie sembianze.

Pretura Venezia 1 agosto 1984 Giur. it. 1985, I,2,326.

cataloghi simili

Non sussiste concorrenza sleale per riproduzione di fotografie di un catalogo altrui, quando risulti che tutti i "depliant" pubblicitari delle macchine delle aziende operanti nel settore, presentano caratteristiche analoghe e quando le fotografie asseritamente riprodotte illustrino macchinari simili (ma non identici) a quelli del concorrente.

Pretura Vigevano 20 marzo 1987, Riv. dir. ind. 1987, II,374 (nota).

cataloghi, concorrenza sleale

Costituisce concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. l'utilizzare nei propri cataloghi fotografie appartenenti a un proprio concorrente, ancorché nel passato siano esistiti rapporti commerciali e, nella specie, le fotografie in questione apparissero nei cataloghi del soggetto passivo dell'illecito che il soggetto attivo usava, aggiungendovi un proprio volantino, per distribuire i prodotti (non si è invece ravvisata l'illiceità della condotta alla stregua dei n. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c. perché il convenuto apponeva il suo marchio sui propri cataloghi, contenenti le fotografie, in modo evidente).

Tribunale Milano, 21-07-1994 Giur. dir. ind., 1995, 530

catalogo

Costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. la realizzazione di un catalogo utilizzando per l'ottanta per cento materiale fotografico eseguito su incarico di un concorrente ed avvalendosi di un'impostazione grafica studiata appositamente per quest'ultimo.

Tribunale Milano, 04-02-1993 Giur. dir. ind., 1993, 369

creativa o no

La tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.

Tribunale- T. Milano, 28-06-1993 Foro it., Rep. 1994, voce Diritti d'autore, n. 165

cronaca, diritto di

Non costituisce esercizio del diritto di cronaca, e pertanto comporta responsabilità dell'editore e del giornalista per lesione del diritto all'onore e alla reputazione, la pubblicazione (accompagnata da un titolo e da una fotografia aventi autonomo effetto lesivo) di un'intervista a un parlamentare che, riportandosi a una sua interrogazione parlamentare, abbia riferito notizie non vere.

Cassazione civile sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871 Foro it. 1996,I, 657

danni nella pubblicazione illecita di ritratto

La illecita pubblicazione dell'altrui immagine, integrante anche violazione di una norma penale, comporta il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente tenuto conto della notorietà della persona offesa, della natura e dell'idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti, della rilevantissima diffusione del servizio giornalistico (nel caso di specie alla moglie del figlio dell'ex re d'Italia, fotografata in abiti succinti nell'intimità della propria casa al mare, su un settimanale con 1.189.000 lettori è stata liquidata la somma di L. 250.000.000.

Tribunale Milano 8 aprile 1991, Dir. informatica 1991, 865.

danni pubblicato indebitamente

I danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto d'autore sull'opera fotografica possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c., tenute presenti le circostanze tutte del caso concreto (nella specie, la diffusione relativamente limitata della rivista edita dalla convenuta, ripetizione della pubblicazione fotografica, anche nella copertina oltre che in una pagina interna dell'inserito allegato alla rivista, tempo trascorso dalla violazione etc.), in una somma su cui decorrono gli interessi legali dalla sentenza, come è facoltà del giudicante stabilire nell'ambito della valutazione di adeguatezza e di equità allo stesso demandata.

Tribunale- T. Milano, 28-06-1993 Foro it., Rep. 1994, voce Danni civili, n. 203 Annali it. dir. autore, 1993, 757

dati riportati su originali e non su copie

Non è necessario riportare le indicazioni del nome del fotografo e della data della fotografia (di cui all'art. 90, 1° comma, l. n. 633 del 22 aprile 1941) sulle fotografie riprodotte in un libro o in un giornale, essendo sufficiente che tali indicazioni siano menzionate solo sui singoli esemplari delle fotografie.

Trib. Roma, 20 febbraio 1990 Dir. Autore , 1991, 369,

diffamazione con foto

Nella utilizzazione dei mezzi di informazione, fatti e notizie debbono essere riferiti con correttezza, non potendosi ricomprendere nell'interesse sociale che giustifica la discriminante dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica inutili eccessi ed aggressioni dell'interesse morale della persona. La valutazione di tale requisito, però, va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell'articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene

data, sicché decisivo può esser l'esame dei titoli e dei sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l'utilizzazione eventuale di fotografie; con la conseguenza che l'eventuale valutazione negativa della correttezza farebbe venire meno il requisito della continenza e quindi la configurabilità della esimente del diritto di cronaca.

Cass. pen., sez. V, 5 luglio 1993 Mass. pen. cass., 1994, fasc. 2, 88

giornalista, archivista

Non può considerarsi giornalistica l'attività consistente nella ricerca e nel reperimento di materiale d'archivio (cinematografico, fotografico o di altra natura) per la preparazione e la realizzazione di programmi televisivi (giornalistic).

Pretura Roma, 10-04-1980 Foro it., Rep. 1981, voce Giornalista, n. 19

giornalista, fotoreporter

Anche l'attività fotografica - al pari di quella che si estrinseca nella produzione di segni altrettanto significativi del pensiero che la parola - può formare oggetto di attività giornalistica, e quindi anche l'attività di fotografo può dar luogo ad una prestazione giornalistica a pieno titolo desumibile sotto la nozione di attività redazionale. Va tuttavia ricordato che ciò è possibile - in armonia con la nozione di attività giornalistica come quella che consiste nell'elaborazione a fini comunicativi di notizie e pensieri - solo a condizione che alla realizzazione e produzione di immagini fotografiche si accompagni quella di selezione delle immagini stesse al fine di organizzarle a discorso informativo e divulgativo all'interno del giornale come segno significativo a sè stante, o come supporto significativo al discorso stesso.

Tribunale Milano, 2 marzo 1995 Dir. informatica 1995, 655 nota

idea, ispirazione - copia - plagio

La trasposizione di elementi caratteristici di una idea creativa in una nuova opera (nella specie, composizione fotografica pubblicitaria) non costituisce lesione del diritto di autore sulla precedente opera se la forma espressiva in cui la seconda opera si realizza è diversa; e ciò in quanto al di fuori della forma in cui l'idea è stata espressa nella sua comunicazione al pubblico, non esiste l'opera e quindi non può prospettarsi un problema di protezione giuridica della creatività.

Corte d'Appello- A. Milano, 09-05-1986 Foro it., Rep. 1988, voce Diritti d'autore, n. 58

layout, immagini non creative

Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente.

Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186

Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (Clemente)

modella, utilizzo foto

Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine fotografica di una modella, in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all'eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell'immagine del soggetto ritrattato.

Corte d'Appello- A. Milano, 16-06-1992 Foro it., Rep. 1995, voce Persona fisica, n. 34 Annali it. dir. autore, 1994, 293

nudi di personaggi pubblici

La notorietà del soggetto raffigurato consente la pubblicazione dell'immagine senza necessità del preventivo consenso solo in presenza di esigenze prioritarie di informazione pubblica, che mancano palesemente nel caso di periodici che perseguono fini di lucro mercè la pubblicazione di fotografie di nudo, intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte.

Pretura Milano 19 dicembre 1989 Foro it. 1991, I,2863.

nudo, autorizzazione precedente

L'efficacia del consenso alla divulgazione del ritratto, poiché si verte in tema di diritti della personalità, deve essere contenuta nei rigorosi limiti soggettivi ed oggettivi in cui il consenso stesso venne dato (nella specie, si è escluso che il consenso dato da un'attrice agli inizi della carriera - Bonaccorti - alla diffusione di sue fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).

Tribunale - Roma, 07-10-1988 Foro it., Rep. 1989, voce Persona fisica, n. 38

nudo, pubblicazione di

È illecita l'utilizzazione delle immagini di persona nota senza il suo consenso, in quanto la pubblicazione di fotografie - nella specie, di nudo - e di commenti su una rivista scandalistica, e la non attinenza di ciò al settore di attività del soggetto, reca pregiudizio all'onore e alla reputazione del ritrattato, nonché alla sua vita di relazione.

Tribunale Milano 30 settembre 1986, Dir. informatica 1987, 1000.

oggettistica, magliette, ecc

La riproduzione - opera dell'ingegno - fotografica non autorizzata di personaggi su prodotti commerciali, quali magliette, depliant e riviste, costituisce di per sé un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.

Pretura Milano 10 luglio 1989,

Dir. informatica 1991, 614.

originali, effetto consegna senza scritti

La consegna dei fotocolor al committente è sufficiente ex art. 89 e 109, 2° comma, l.a. a provare la cessione dei diritti di riproduzione della fotografia, incombendo al fotografo l'onere di provare l'eventuale esistenza di un patto diverso.

Tribunale Milano, 15-12-1994 Annali it. dir. autore, 1995, 630

originali, possesso dopo cessione diritti

Il contratto di cessione definitiva di tutti i diritti di utilizzazione relativi ad un'opera fotografica comporta anche il trasferimento della proprietà del supporto materiale, costituito dal negativo, o diapositiva, dell'opera fotografica: che deve pertanto essere consegnato dal cedente al cessionario.

Tribunale Venezia, 19-10-1992 Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d'autore, n. 125 Annali it. dir. autore, 1994, 298

palio di Siena

Il comune di Siena è privo di legittimazione attiva a far valere i diritti sull'immagine e sui simboli del palio di Siena in quanto delegato solo alla soprintendenza e alla direzione dei palii e dunque a mere funzioni organizzative e di polizia. La violazione del diritto all'immagine presuppone un comportamento attivo (riproduzione non autorizzata dell'immagine altrui) e

non già un comportamento "omissivo" (omissione della riproduzione della immagine di una certa persona) mancando in tale ultimo caso l'indefettibile presupposto della riconoscibilità della persona (nella specie in una fotografia del palio di Siena era stata sostituita tramite fotomontaggio la persona di un alfiere del palio con quella di un modello professionista indossante un capo di abbigliamento oggetto di pubblicità). Il palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo, dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione, senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso. Nella rappresentazione del palio e nei caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento di esso non è ravvisabile un apporto suscettibile da assurgere ad opera dell'ingegno proteggibile secondo la disposizione della legge sul diritto d'autore.

Tribunale Milano, 9 novembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 45 nota (Guglielmetti)

privacy

La norma incriminatrice di cui all'art. 615 bis c.p., nel prevedere il reato di diffusione di immagini attinenti alla vita privata indebitamente procurate, impone il dovere di accertare preventivamente la legittima provenienza delle immagini (nella specie: è stato ritenuto che la cessione di un servizio fotografico, relativo a nota attrice ripresa ai bordi di piscina privata vestita del solo «topless», da parte di agenzia, non può far presumere la legittimità della provenienza delle fotografie e, in particolare, l'esistenza del consenso alla diffusione da parte della persona ritratta).

Tribunale - Milano, 17-07-1982 Foro it., Rep. 1983, voce Violazione di domicilio, n. 10

pubblicabilità di foto venduta

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un editore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubblicazione di essi, qualità essenziale, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritrattata alla diffusione della sua immagine (art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633), e quindi il cedente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esistenza.

Cass., 10-06-1997, 5175/1997

rettifica pubblicazione

La rettifica deve essere pubblicata nella medesima pagina (in capo di pagina per i quotidiani) e con le stesse caratteristiche esteriori dell'articolo in cui è apparsa la notizia (numero di colonne, corpi e ausili grafici), in modo da essere idonea a

raggiungere il medesimo tipo di pubblico e con la stessa efficacia informativa ed attenzionale; non può tuttavia disporsi anche la pubblicazione delle fotografie che corredevano l'articolo in quanto esse non rientrano tra le caratteristiche tipografiche cui si riferisce l'art. 8, l. n. 47 del 1948.

Pretura Roma, 29-11-1984 Foro it., Rep. 1986, voce Stampa ed editoria, n. 20

rettifica, pubblicazione di

Va accolta la richiesta, ex art. 700 c.p.c., di pubblicazione di una rettifica ad un'affermazione, non vera, attribuita da un periodico («l'Espresso») ad un uomo politico (Pannella), laddove la rettifica stessa sia stata pubblicata in una pagina (117 in luogo di 20) e in una rubrica («dialogo con i lettori - si precisa che», in luogo di «riservato») diverse da quelle in cui era comparsa la notizia contestata; mentre va rigettata la richiesta di corredare la rettifica con fotografia e titolo analoghi a quelli dell'originaria pubblicazione.

Pretura Roma, 12-11-1982 Foro it., Rep. 1983, voce Provvedimenti di urgenza, n. 159

riprese aeree

Deve ritenersi tuttora vigente l'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea approvato con r.d. 11 gennaio 1925 n. 356, che attribuisce al ministero dei trasporti e dell'aviazione civile il potere di autorizzare riprese fotografiche e cinematografiche da bordo di aerei. Pertanto è illegittimo il diniego dell'autorizzazione a compiere rilievi fotografici da bordo di aerei motivato dal mancato possesso di licenza per svolgere attività di lavoro aereo, in quanto l'art. 72 non pone alcuna limitazione in questo senso.

Consiglio Stato sez.IV, 20 maggio 1980 n. 560, Vita not. 1981, 267.

riprese in udienze

L'art. 147 norme att. c.p.p. pur considerando sullo stesso piano le riprese audiovisive e quelle fotografiche, in realtà consente una diversità di trattamento tra gli operatori della radio-televisione e i fotografi: le esigenze dei primi possono, infatti, essere soddisfatte con l'installazione di strutture che, venendo quasi a far parte dell'arredamento dell'aula, non sono percepite come fattori di disturbo delle operazioni dibattimentali; ove, invece, le diverse modalità di captazione delle immagini fotografiche (scatto non silenzioso, più accentuate esigenze di movimento per l'operatore) possono in concreto arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dell'udienza, il giudice legittimamente può negare l'autorizzazione alle riprese fotografiche.

Tribunale Milano, 28 aprile 1994 Foro it. 1995,II, 24 nota (Amato, di Chiara)

ripubblicato da altre pubblicazioni

Premesso che nella disciplina del diritto d'autore di cui alla l. n. 633/1941 l'opera fotografica, inclusa dal d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19 nell'elencazione contenuta nell'art. 2 della legge gode della piena protezione comprensiva della tutela del c.d. diritto morale qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi art. 87 ss. in tema di diritti connessi quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti di valore artistico, deve ritenersi che l'ipotesi della libera utilizzazione prevista dall'art. 91, 3° comma, legge diritto d'autore, che consente la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali ed altri periodici concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse dietro pagamento di equo compenso, è applicabile ad ogni tipo di fotografia e quindi anche a quella di carattere creativo in quanto la ratio della norma è riferita non già alla natura o qualità della fotografia bensì al diverso requisito rappresentato dal pubblico interesse suscitato dalle persone o dai fatti raffigurati.

Corte d'Appello Milano, 09-12-1994 Dir. ind., 1995, 609, n. MINA

ripubblicato da riviste, cronaca

La disposizione dell'art. 91 comma 3 legge sul diritto d'autore, per cui la riproduzione fotografica pubblicata su giornali o altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse, è lecito contro il pagamento di un equo compenso, si applica sia in caso di semplici fotografie (protette come oggetto di diritto connesso) che in caso di opere fotografiche. Infatti, la "ratio" della disposizione (che contempla una deroga al diritto esclusivo di utilizzazione economica spettante al fotografo) è riferita non già alla natura o qualità della fotografia, bensì al diverso requisito rappresentato dal pubblico interesse suscitato dalle persone e dai fatti raffigurati.

Corte appello Milano, 15 novembre 1994 Dir. autore 1995, 448

ritratto in pubblicità

L'utilizzazione commerciale della notorietà di una persona, inteso questo termine come specifico e tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell'immagine relativamente ad un certo soggetto, necessita del consenso dell'interessato ovvero dei suoi eredi ai sensi degli art. 10, c.c., 96, 97 e 93, 2° comma, della legge sul diritto d'autore.

T. Roma, 20-08-1993 Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d'autore, n. 131

ritratto persona nota, ma fini commerciali

L'utilizzazione a fini commerciali del ritratto di persona notoria senza il consenso di questa è suscettibile di essere inibita in via d'urgenza (nella specie, il quotidiano <Il Manifesto> aveva utilizzato per attività promozionali una fotografia di Eugenio Scalfari mentre si sottopone al trucco prima di una ripresa televisiva, sovrapponendovi uno slogan pubblicitario).

Pret. Roma, 21 ottobre 1989 Giur. It. , 1992, I, 2, 302

ritratto, pubblicazione con fini di lucro

La pubblicazione della fotografia di personaggio noto per un fine prettamente pubblicitario costituisce lesione del diritto all'immagine, a prescindere dalle concrete modalità di utilizzazione.

Pretura Perugia, 10 ottobre 1992 Rass. giur. umbra 1993, 401 nota (Billi)

ritratto, pubblicazione del rifiuto

E' ammissibile, al posto che avrebbero dovuto occupare le persone interessate, e senza la pubblicazione di alcuna fotografia né l'indicazione di alcuna cifra o percentuale, segnalare il fatto che dette persone, previamente consultate, si sono opposte alla pubblicazione di informazioni riguardanti loro direttamente e personalmente. - Cour d'appel Parigi, 15-01-1987 Foro it., Rep. 1989, voce Persona fisica, n. 48 Rass. dir. civ., 1988, 760

ritratto, pubblicazione fuorviante

La pubblicazione non autorizzata della fotografia di una persona è lesiva non solo del diritto all'immagine, ma anche del diritto all'identità personale, qualora possa indurre il pubblico a credere che il soggetto ritratto abbia aderito alle idee espresse nella pubblicazione stessa.

Tribunale Verona, 26-02-1996 Foro it., 1996, I, 3529

ritratto, pubblicità

Non lede il diritto all'immagine la pubblicazione, quantunque volta a scopo promozionale e anche in mancanza del consenso, delle fotografie di persona nota, ripresa nel corso di un celebre evento sportivo, quando la figura dell'atleta non venga associata in modo appropriato ed efficace ad un marchio.

Tribunale - Milano, 03-11-1986 Foro it., Rep. 1987, voce Persona fisica, n. 55

ritratto, riparazione della lesione identità

Nel caso in cui la lesione dell'identità personale di un soggetto debba ricollegarsi, essenzialmente, alla notizia, recata con grande risalto dalla copertina di una rivista, di un servizio fotografico in essa contenuto, può costituire un provvedimento interinale idoneo a riparare la situazione lesiva la pubblicazione di un comunicato di chiarimento sulla copertina del numero successivo della rivista stessa.

Pretura Roma 21 gennaio 1989, Dir. informatica 1989, 513.

ritratto, senza informazione

La pubblicazione di fotografie su un rotocalco compiuta senza il consenso della persona effigiata e preordinata non a soddisfare un autentico interesse pubblico di conoscenza ma semmai ad appagare la morbosa curiosità del pubblico è illecita. Deve, pertanto, disporsi l'inibitoria alla ulteriore pubblicazione delle fotografie e alla ulteriore diffusione del numero del rotocalco su cui la pubblicazione è avvenuta e la condanna dell'editore e del direttore al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione.

Tribunale Milano 16 aprile 1984, Rass. dir. civ. 1985, 1107 (nota).

ritratto, su magliette e oggetti (merchandising)

La riproduzione fotografica non autorizzata di personaggi opera dell'ingegno su prodotti commerciali, quali magliette, dépliant e riviste, costituisce di per sé un illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore e dei suoi aventi causa a prescindere dal fatto che il personaggio appaia, nel prodotto che costituisce veicolo della contraffazione, come semplice disegno od invece risulti materializzato in un oggetto che ne produce fedelmente le fattezze.

Pret. Milano, 10 luglio 1989 Dir. Informazione e Informatica , 1991, 614

ritratto, uso di sosia

La pubblicazione delle fotografie di sosia di una nota attrice integra lesione del diritto all'immagine di quest'ultima allorquando sia realizzata con modalità tali, dal punto di vista soggettivo e sotto il profilo oggettivo, da ingenerare in un lettore di media avvedutezza l'erroneo convincimento che la persona effigiata sia l'attrice in questione e non persona a questa somigliante.

Tribunale Roma 28 gennaio 1992, Foro it. 1992, I,3127 (nota).

DIRITTO D'AUTORE IN FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

La legge di base sul diritto d'autore in fotografia è la 633 del 22 aprile 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 e poi dalla legge 248/2000.

Di recente, e' stato varato definitivamente il TESTO DELLA NUOVA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

E' possibile consultare anche un testo sulla PROTEZIONE INTERNAZIONALE delle immagini fotografiche.

Trovate anche un brevissimo estratto di SENTENZE COLLEGATE AL DIRITTO D'AUTORE.

Inoltre, puo' essere utile consultare il testo sulla PROTEZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI.

Documentazione dettagliata alla pagina della Manualistica Professionale.

Concretamente la Legge - il cui scopo principale è quello di difendere la creatività del fotografo, e non tanto o non solo la sua professionalità - riconosce al fotografo il pieno diritto di gestire le immagini da lui realizzate, come autore.

Vengono però distinte le immagini creative da quelle non creative.

Le immagini creative (cioè quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell'autore, ed è sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo.

Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo è soggetta agli eventuali accordi fra le parti.

In ogni caso, nel momento in cui il fotografo realizza le proprie immagini, è pienamente titolare di tutti i diritti, sia economici che morali.

In seguito, anche subito dopo, può tuttavia decidere di vendere ad altri tutti questi diritti, o parte di essi. Tale cessione può tuttavia avvenire anche per imperizia, nel caso siano stati mal descritti gli elementi di cessione.

Ciò che determina quale parte di questi diritti vengono ceduti al cliente sono - appunto - gli accordi col cliente stesso. Dato che è difficile ricostruire accordi solo verbali, ne consegue che risulta ceduto al cliente quel diritto che viene indicato per iscritto nel preventivo, nella corrispondenza, nel buono di consegna o, al limite in fattura.

E' quindi indispensabile specificare sempre quale sia la destinazione d'uso che si sta trasferendo al cliente a fronte di un certo pagamento [vedi tariffe]. Si intendono trasferite al cliente quelle destinazioni, e le altre ne sono automaticamente escluse.

Attenzione, però: se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura "numero tot fotografie, lire tot" darebbe possibilità al cliente di pretendere la completa proprietà di tali immagini. L'Associazione cura e difende i fotografi nelle controversie che dovessero nascere [come associarsi].

Per maggiori informazioni scarica il testo riassuntivo della Legge sul Diritto d'Autore oppure consulta la pagina delle novità.

Legge 22 aprile 1941. n.633 (e relative modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica n.19 del 8/1/1979, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30/1/1979, n.29 e, successivamente, Dlgs n. 154 del 26 maggio 1997 (attuazione direttiva 93/98/Cee), su Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997.

Il 19 settembre 2000 è entrata in vigore la legge 248 del 28 agosto 2000, intitolata “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000 n. 206.

Opere Protette
Fotografia Creativa ed Interpretativa
Soggetti del Diritto
Protezione Economica
Protezione Morale
Durata dei Diritti
Utilizzi Liberi
Diritti Connessi
Semplici Fotografie
Diritti Connessi al Ritratto
Trasmissione dei Diritti

TITOLO 1 - Disposizioni sul diritto d'autore

CAPO I - Opere protette

Art.1)

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20.6.78, n. 399.

Art.2)

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale.
- 2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...)
- 3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto od altrimenti.
- 4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti figurative similari, comprese la scenografie, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale del prodotto al quale sono associate.
- 5) I disegni e le opere dell'architettura.
- 6) Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione (...)
- 7) LE OPERE FOTOGRAFICHE E QUELLE ESPRESSE CON PROCEDIMENTO ANALOGO a quello della fotografia, SEMPRECHÈ NON SI TRATTI DI SEMPLICE FOTOGRAFIA PROTETTA AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 5 - TITOLO 2..
- 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (...)

Art. 3)

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parte di opere che hanno carattere di creazione autonoma come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste ed i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio del diritto d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art.4)

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una all'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni o le aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le

riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale..

Art.5 omissis

CAPO II - Soggetti del diritto

Art.6)

Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art.7)

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore nei limiti del suo lavoro.

Art.8)

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in esso indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione od esecuzione (...). Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla od il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art.9)

Chi abbia rappresentato, eseguito, o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima, è ammesso a far valere il diritto d'autore finché questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica, allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art.10)

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori; le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. (cod. civ.)

La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata indivisibilmente da ciascun coautore, e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata od utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la

modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art.11)

Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli Enti privati che non perseguano scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali, sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III - Contenuto e durata del diritto d'autore

Sezione prima

Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera

Art.12)

L'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12 bis) Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia stato creato da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.

Art.13)

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art.14-15-15 bis omissis

Art.16)

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza (...).

Art. 16 bis) omissis (definizione delle trasmissioni via satellite).

Art.17)

Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione a scopo di lucro l'opera o gli esemplari di essa, e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.

Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare, di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art.18)

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'articolo 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione

Art. 18 bis)

Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto od indiretto.

Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi di cui al comma 1)

L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio od il prestito da parte di terzi.

I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione, in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il

noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate, quali individuate dall'articolo 16, 1 comma, del Regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945 n. 440 (NdA: da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti, ed il terzo nominato dai primi due).

I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

Art.19)

I diritti esclusivi previsti negli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Sezione seconda

Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore

(Diritto Morale)

Art.20)

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera previsti nelle disposizioni della sez. precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art.21)

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato, ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni od in qualsiasi altra forma di manifestazione od annuncio al pubblico.

Art.22)

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera, non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art.23)

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere senza limite di tempo dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli, dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione sindacale competente.

Art.24)

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stese, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione, o la abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più, e vi sia fra di loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata in ogni caso la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

Sezione III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Art.25)

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art.26-28 omissis

Art.29)

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti ai termini dell'art.11 alle amministrazioni dello Stato,

alle Province, ai Comuni, agli Enti privati che non perseguano scopo di lucro, alle Accademie ed agli altri Enti pubblici culturali, è di 20 anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.

Art.30 omissis

Art.31)

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore – che non ricadono nella previsione dell'art. 85-ter - la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di 70 anni a partire dalla morte dell'autore.

(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).

Art.32)

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.

(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).

Art. 32 bis)

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

(articolo sostituito dal Dlgs 154/97).

Art. 32 ter)

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato nella norma.

(articolo introdotto dal Dlgs 154/97).

Art.33-64 omissis

Utilizzazioni libere

Art.65)

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista od il giornale da cui sono tratti, la data o il numero di detta rivista e giornale, ed il nome dell'autore se l'articolo è firmato.

Art.66 omissis

Art 67)

Opere e brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte od il nome dell'autore.

Art.68)

È libera la riproduzione di singole opere, o brani di opere per l'uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art.69)

È libero il prestito al pubblico per uso personale di esemplari di opere protette.

Art.70)

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali attività, e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico, la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dai

nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

(...)

Art.71 omissis

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

Art.72-86 omissis

CAPO V

Diritti relativi alle fotografie

Art. 87)

Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art.88)

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione II del capo VI di questo Titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurative, dei diritti d'autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia, se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo il patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art.89)

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente.

Art.90)

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- 1) Il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente.
- 2) La data dell'anno di produzione della fotografia.
- 3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva, e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art.91)

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico e, in generale, nelle opere scientifiche e didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo, e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità, od aventi comunque pubblico interesse, è lecita, contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art.92)

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione delle fotografie.

Art.93)

Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura (...) non possono essere pubblicati o riprodotti (...).

Dopo la morte dell'autore o del destinatario, occorre il consenso del coniuge o dei figli o, in loro mancanza dei genitori;

mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più, o vi sia tra loro dissenso, decide l'Autorità Giudiziaria.

Art.94-95 omissis

Sezione II

Diritti relativi al ritratto

Art.96)

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritratta, si applicano le disposizioni del II,III, e IV comma dell'articolo 93.

Art.97)

Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

Art.98)

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata, o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art.99-104 omissis

Art.105)

Gli autori ed i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge devono depositare presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, un esemplare o copia dell'opera o del prodotto nei termini e nelle forme stabiliti dal regolamento. (...)

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito.

Art.106)

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali.(...)

CAPO II

Trasmissione dei diritti di utilizzazione

Sezione I: Norme generali

Art.107)

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi o forme consentiti dalla legge, salva la applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art.108)

L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create, e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art.109)

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolate da questa legge.

(...)

Art 110)

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Art.111 omissis

Art 112)

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

Omissis

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
(G.U. n. 7 del 10-1-2003)

Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 dicembre 2002
Approvazione delle modifiche allo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
(GU n. 297 del 19-12-2002)

Legge **12** **dicembre** **2002,** **n.** **273**
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
(G. U. n. 293 del 14-12-2002 - Suppl. Ordinario n.230)

Legge **30** **luglio** **2002** **n.** **189**
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(G.U. n. 199 del 26-8-2002- Suppl. Ordinario n.173)

Legge **6** **luglio** **2002,** **n.** **137**
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici
(G. U. n. 158 del 8 luglio 2002)

Legge **1** **marzo** **2002,** **n.** **39**
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001.
(G.U. n. 72 del 26 marzo 2002 - Suppl. Ordinario n.54)

Decreto **Legislativo** **2** **febbraio** **2002,** **n.** **26**
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(G. U. n. 58 del 9 marzo 2002)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **21 dicembre 2001**
Determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all'art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo della legge 22 aprile 1941, n. 633.
(G. U. n. 17 del 21/1/2002)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **11 luglio 2001, n. 338**
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore
(G. U. n. 194 del 22 agosto 2001)

Decreto **4** **giugno** **2001**
Approvazione dello statuto della Società italiana autori ed editori
(G.U. n. 166 del 19-7-2001)

Decreto **Legislativo** **12** **aprile** **2001,** **n.** **164**
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(G. U. 9 maggio 2001, n. 106)

Decreto **legislativo** **2** **febbraio** **2001,** **n.** **95**
Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
(G.U. 4 aprile 2001, n. 79 - Supplemento Ordinario n. 72)

Legge **18** **agosto** **2000,** **n.** **248**
Nuove norme di tutela del diritto d'autore
(G.U. 19 settembre 2000, n. 206)

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G. U. n. 268 del 15 novembre 1999)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1999, n. 504
Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
(G.U. 30 dicembre 1999, n. 305)

Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169
Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati.

D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163
Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153

Legge 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia
(G.U. 11 agosto 1997, n. 186)

Legge 23 dicembre 1996, n. 650
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.
(G. U. n. 300 del 23 dicembre 1996)

Legge 5 novembre 1996, n. 596
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992
(G. U. 23 novembre 1996, n. 275 - Supplemento Ordinario n. 205)

Decreto Legislativo 23 ottobre 1996, n. 306
Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo
(G U. 18 novembre 1996, n. 270, rettifica G.U. 6 dicembre 1996, n. 286)

Legge 6 febbraio 1996, N. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994.
(in Suppl. ordinario n. 24, alla G. U. del 10 febbraio 1996, n. 34)

Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 685
Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.
(G. U. 16 dicembre 1994, n. 293)

Decreto legge 30 giugno 1994, n. 421
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.
(G. U., 1 luglio 1994, n. 152)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994
Riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale.
(in Suppl. ordinario n. 65 alla G. U. n. 95 del 26 aprile)

Legge 1 marzo 1994, n. 153
Contenente provvedimenti in favore della cinematografia e disposizione sulla pubblicità legale delle opere filmiche
(G. U. n. 55 del 8 marzo 1994)

Legge 22 febbraio 1994, N. 146
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.
(in Suppl. ordinario n. 39 alla G. U. del 4 marzo 1994, n. 52,)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994, n. 244
Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
(G. U. 22 aprile 1994, n. 93)

Legge 22 maggio 1993, n. 159
Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941 n. 633
(G. U. 27 maggio 1993, n. 122)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1993
Istituzione del Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti cinematografici, discografici, audiovisivi, nonché di programmi per elaboratori elettronici.
(G. U., 7 giugno 1993, n. 131)

Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518
Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
(in Suppl. Ordinario alla G. U., 31 dicembre 1992, n. 306)

Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Legge 5 febbraio 1992, n. 93
Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro
(G. U. 15 febbraio 1992, n. 38)

Decreto Ministeriale 11 aprile 1988
Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori per

l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi
(G. U. 20 settembre 1988 n. 221)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 1988
Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o parti di
opere tutelate, nonché di opere fotografiche.
(G. U., 11 marzo 1988, n. 59)

Decreto Legge 26 gennaio 1987 n. 9
Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10
ottobre 197, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio

Legge 20 luglio 1985, n. 400
Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita,
proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.
(G. U. 9 agosto 1985, n. 187)

Decreto Ministeriale 23 dicembre 1981
Sostituzione del decreto ministeriale 2 maggio 1978, concernente approvazione degli imponibili
forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione
dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con
o senza numeri di attrazione, spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque
effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande
(G. U., 30 dicembre 1981, n. 356)

Legge 29 luglio 1981, n. 406
Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione distribuzione e vendita di
prodotti fonografici non autorizzati.
(G. U. 1 agosto 1981, n. 210)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19
Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971.
(G. U. n. 29 del 30 gennaio 1979)

Legge 20 giugno 1978, N. 399
Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13
novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato.
(in *Suppl. ordinario alla G. U. n. 214, del 2 agosto 1978*)

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1977
Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per
l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta
sugli spettacoli e tributi connessi
(G. U., 13 maggio 1977, n. 131)

Legge 16 maggio 1977, n. 306
Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a

Parigi il 24 luglio 1971.
(in *Suppl. ordinario alla G. U. 16 giugno 1977, n. 163*)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1976
Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore.
(G. U., 31 luglio 1976, n. 201)

Legge 5 maggio 1976, n. 404
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.
(in *Suppl. ordinario alla G. U. 12 giugno 1976, n. 154*)

Legge 28 aprile 1976, n. 424
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967
(in *Suppl. ordinario alla G. U. 19 giugno 1976, n. 160*)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 1975
Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(G. U., 20 settembre 1975, n. 252)

Legge 22 novembre 1973, n. 866
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961
(G. U. 3 gennaio 1974, n. 3)

Legge 9 giugno 1973, n. 315
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film.
(G. U. 20 giugno 1973, n. 157)

Legge 27 dicembre 1961, n. 1337
Modifica del termine fissato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno
(G. U. 30 dicembre 1961, n. 322)

Legge 19 dicembre 1956, n. 1421
Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno
(G. U. 31 dicembre 1956, n. 327)

Legge 16 febbraio 1953, n. 247
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.
(G. U. n. 94 del 23 aprile 1953)

Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1951, n. 1527
Proroga dei termini dei depositi di cui all'art. 35 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, nei confronti delle opere pubblicate per la prima volta negli Stati Uniti d'America.
(in G. U., 8 gennaio 1951, n. 6)

Decreto Legislativo del Capo Provisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(in G. U., 12 settembre 1946, n. 206).

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633
(G. U. 16 agosto 1945, n. 98)

Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369
Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(G.U. 3 dicembre 1942, n. 286)

Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369
I moduli del Regio Decreto 18 maggio 1942 n. 1369

Legge 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(G. U. 16 luglio 1941, n. 166)

Codice Civile
Gli articoli che regolano il diritto d'autore